



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio III - Personale della Scuola**

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI E PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI PERMESSI SINDACALI**

Il giorno **18 novembre 2013** in Venezia presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale

**TRA**

la delegazione di parte pubblica

**E**

la delegazione di parte sindacale

**VISTO**

- L'art. 4, comma 4°, lettera b) del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, di seguito denominato C.C.N.L., il quale prevede che in sede di contrattazione integrativa regionale siano fissati, con validità quadriennale, criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei diritti e dei permessi sindacali;
- L'art. 8 del citato CCNL che disciplina lo svolgimento delle assemblee sindacali durante l'orario di lavoro;

**VISTO**

- il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 07.08.1998 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato C.C.N.Q.;

**VISTA**

- la legge 20.05.1970 n. 300, in particolare gli artt. 20 e 23;

**VIENE STIPULATO**

il presente contratto integrativo regionale concernente i criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali e l'esercizio dei permessi sindacali.

**Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata**

1. Il presente Contratto è sottoscritto fra l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Organizzazioni Sindacali Regionali firmatarie del C.C.N.L.-Comparto scuola.  
Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione.
2. Il Contratto si applica in tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo in materia. Resta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni.
3. Il Contratto si applica a tutto il personale del comparto scuola assunto con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio nelle istituzioni scolastiche statali della regione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio III - Personale della Scuola**

4. Ai fini del presente contratto per “assemblee territoriali” devono intendersi le assemblee che riguardano due o più istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni scolastiche di una o più province, tutte le istituzioni scolastiche della regione.
5. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale contrattuale o di rango legislativo.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale pubblicherà sul proprio sito copia integrale del presente contratto, dandone notizia a tutte le istituzioni scolastiche del Veneto. I Dirigenti Scolastici entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito USR lo porteranno a conoscenza di tutto il personale dipendente mediante pubblicazione sul sito dell'istituto e contestuale consegna di una copia alle R.S.U. Dell'avvenuta pubblicazione sul sito i Dirigenti Scolastici daranno informazione con apposita circolare.

**Art. 2 - ASSEMBLEE TERRITORIALI**

1. Secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del CCNL, il personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore di pro-capite (unità oraria di 60 minuti) in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.  
Al personale suddetto è consentito partecipare a più di due assemblee mensili, fermo restando il limite massimo di 10 ore per anno scolastico.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del citato C.C.N.L., in particolare dal comma 4° circa la necessaria collocazione temporale all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere delle assemblee riguardanti il personale docente e coincidenti con l'orario delle lezioni, le parti convengono che le assemblee territoriali in orario di servizio abbiano la durata massima di 2 (due) ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio. Tali tempi (durata dell'assemblea più i tempi di viaggio) sono computati nel monte ore annuo individuale di 10 ore pro-capite indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini del comma 2, convenzionalmente l'inizio e il termine delle attività didattiche sono fissati, rispettivamente, alle ore 8.00 e alle ore 13.00 (*o alle 16.00* in caso di attività didattiche pomeridiane).  
Pertanto le fasce orarie da tenere in considerazione per la convocazione delle assemblee e l'autorizzazione a parteciparvi sono le seguenti:
  - dalle ore 8 alle ore 10;
  - dalle ore 11 alle ore 13ovvero
  - dalle ore 14 alle ore 16 in caso di assemblee coincidenti con l'orario delle lezioni pomeridiane.Fermo restando il diritto di partecipare alle assemblee indette dalle ore 8.00 alle ore 10.00, i docenti impegnati con attività didattiche curricolari pomeridiane oltre le ore 14.00, possono partecipare solo alle assemblee territoriali indette dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
4. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.  
Il contratto di istituto determinerà le modalità di partecipazione di tale personale volte a garantire, anche durante le assemblee, i servizi essenziali.
5. Le assemblee territoriali possono essere indette singolarmente o congiuntamente, da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni sulle prerogative sindacali.  
L'indizione deve riportare lo specifico ordine del giorno che deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro. La convocazione reca anche l'indicazione della durata e della sede di svolgimento dell'assemblea.
6. In applicazione dell'art. 8, comma 7, del CCNL, la convocazione dell'assemblea, la durata e la sede sono rese note, da parte dei soggetti sindacali promotori, almeno 6 giorni prima con convocazione scritta e-mail, al Dirigente Scolastico della scuola o istituzione educativa scelta come sede dell'assemblea, curando di concordare in anticipo con il Dirigente medesimo l'uso dei locali.  
La comunicazione deve essere pubblicata, nello stesso giorno in cui è pervenuta, nel sito della Istituzione Scolastica.
7. Secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del CCNL, in ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (docente, personale educativo e ATA) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio III - Personale della Scuola**

A tal fine i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche scelte come sede delle assemblee, in caso di richieste superiori a due, consentiranno lo svolgimento delle sole due assemblee le cui comunicazioni formali sono state ricevute per prime in ordine cronologico, curando, in caso di diniego, di comunicare immediatamente all'organizzazione sindacale interessata la mancata concessione dell'aula per i motivi citati.

8. Le assemblee sindacali non hanno carattere pubblico; pertanto alle stesse non possono partecipare soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori, dell'Amministrazione scolastica, degli EE.LL., ecc.).

I Dirigenti Scolastici possono partecipare alle assemblee territoriali del personale della scuola solo se espressamente invitati.

9. Le Organizzazioni Sindacali promotrici non sono tenute a rilasciare ai partecipanti alcuna attestazione e/o dichiarazione di partecipazione.

Il computo delle ore si effettua secondo le indicazioni contenute nel comma 8 dell'art. 8 del CCNL.

**ART. 3 – PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 10 E 12 DEL C.C.N.Q. DEL 07.08.1998 e s. m. i.**

1. I permessi sindacali di cui agli artt. 10 e 12 e del C.C.N.Q. possono essere esercitati dai componenti delle R.S.U. delle istituzioni scolastiche e dai dirigenti sindacali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto (CGIL-scuola, CISL-scuola, UIL-scuola, CONFSAL-SNALS e GILDA-UNAMS) per le seguenti attività:
  - espletamento del mandato;
  - partecipazione a trattative sindacali;
  - partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
2. Il contingente dei permessi sindacali spettanti alle Organizzazioni Sindacali è determinato e ripartito con riferimento a ciascun anno scolastico dal M.I.U.R.. Il contingente dei permessi sindacali spettanti ai componenti delle R.S.U. di ciascuna istituzione scolastica è pari a 25 minuti e 30 secondi30 o a diversa unità temporale che sarà eventualmente stabilita da successivi contratti, per ogni unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio a qualsiasi titolo nella stessa istituzione scolastica. Esso è calcolato dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico e comunicato alle rispettive R.S.U.
3. I monte ore dei permessi sindacali di cui al comma 2° sono gestiti autonomamente dalle Organizzazioni Sindacali e dalle R.S.U. per le finalità indicate al comma 1° con l'osservanza dei soli limiti previsti dal comma 4°, 5° e 6°.
4. Il personale docente può usufruire dei permessi di cui al presente articolo anche in modo continuativo, purchè non superino 5 (cinque) giorni lavorativi ogni 2 (due) mesi e comunque i 12 giorni lavorativi nel corso dell'anno scolastico.
5. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., i direttori dei servizi generali e amministrativi possono cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 12 (dodici) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.
6. Nel limite dei permessi sindacali attribuiti a ciascun dirigente sindacale dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza o dalla R.S.U., il restante personale A.T.A. può cumulare i permessi per periodi comunque non superiori a 20 (venti) giorni. Tali periodi possono essere fruiti per non più di 3 (tre) volte nel corso dell'anno scolastico in maniera non continuativa.
7. I permessi sindacali di cui al presente articolo non possono essere fruiti in continuità con le assenze previste dal C.C.N.L. e non sono fruibili dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Inoltre non è consentito effettuare il cumulo dei permessi giornalieri od orari durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
8. Il dirigente sindacale e il componente delle R.S.U. è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico della scuola di servizio della fruizione dei permessi, rispettando il termine di preavviso e le modalità di comunicazione stabilite nel contratto integrativo di istituto. Se la contrattazione di istituto non ha stabilito alcun termine esso è fissato in 3 (tre) giorni.
9. La fruizione dei permessi non è soggetta ad alcuna autorizzazione. Pertanto, il Dirigente Scolastico della scuola di servizio non è tenuto a verificare se i permessi siano effettivamente utilizzati per le finalità di cui al



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
**DIREZIONE GENERALE**  
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
**Ufficio III - Personale della Scuola**

comma 1°, ricadendo invece nella esclusiva responsabilità del dirigente sindacale, dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza e dei componenti delle R.S.U. il corretto esercizio del diritto.

**ART. 4 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI ALL'ART. 11 DEL C.C.N.Q.  
DEL 07.08.1998 e s.m.i.**

1. I permessi di cui all'art. 11 del C.C.N.Q. sono esercitati dai dirigenti sindacali, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi e statutari per la partecipazione alle riunioni di tali organismi nazionali, regionali, provinciali delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria.
2. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con i permessi per l'esercizio del mandato sindacale disciplinati dall'art. 3 e possono essere fruiti anche dai dirigenti sindacali in semi-esonero. Essi non sono soggetti al limite dei 12 giorni richiamati dal comma 4 del precedente art. 3.
3. I permessi di cui al presente articolo non possono essere esercitati in modo continuativo, ma devono essere fruiti limitatamente ai giorni di svolgimento delle riunioni degli organismi statutari.
4. Anche per tali permessi trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, commi 8° e 9°, del presente contratto.

**ART. 5 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA**

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 29.11.2007.
2. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.

**ART. 6 – COMPATIBILITA' FINANZIARIA**

1. Ai sensi dell'art. 48 bis del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

**Delegazione per la parte pubblica:**

Vice Direttore Generale Gianna Marisa Miola \_\_\_\_\_

Dirigente Ufficio III Rita Marcomini \_\_\_\_\_

**Delegazione per la parte sindacale:**

**FLC- CGIL** Salvatore Mazza \_\_\_\_\_

**CISL Scuola** Nereo Marcon \_\_\_\_\_

**UIL Scuola** Giuseppe Morgante \_\_\_\_\_

**SNALS -CONFSAL** Elisabetta Capotosto \_\_\_\_\_

**FED. GILDA-UNAMS** Livio D'Agostino \_\_\_\_\_